

Approvato dal Senato Accademico del 19 novembre 2025 e dal Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2025 ed emanato con decreto n. N. 551 DEL 01/12/2025

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI ESTERI UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Art. 1 - Definizioni

Titolo di studio estero. Titolo finale rilasciato da un'istituzione scolastica o universitaria ad ordinamento estero.

Valutazione (credential evaluation). Procedura di valutazione dei titoli di studio scolastici e accademici e di ogni altra certificazione, anche parziale, rilasciata da un'istituzione ad ordinamento estero, che prevede una fase istruttoria di collezione degli elementi della qualifica estera e propone ipotesi valutative utili al riconoscimento formale dei titoli di studio esteri secondo la normativa vigente.

Riconoscimento. Procedure di riconoscimento svolte dall'Ateneo e relative a:

- riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'interno di un percorso accademico estero concluso o parziale finalizzato all'abbreviazione di carriera;
- riconoscimento del titolo di studio estero (scolastico e accademico) finalizzato all'accesso ai corsi di studio dell'Ateneo.

Candidato internazionale/ studente internazionale. Possessore di titolo di studio estero che presenta domanda di valutazione e riconoscimento del titolo stesso.

Candidato/Studente UE, equiparato e non-UE in possesso di regolare permesso di soggiorno. Possessore di titolo di studio estero, cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, oppure cittadino di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, cittadino della Santa Sede oppure cittadino non-UE in possesso di un regolare permesso di soggiorno per l'Italia.

Candidato/Studente con cittadinanza Non-UE residente all'estero. Possessore di titolo di studio estero, cittadino di uno stato Non-UE e residente all'estero, richiedente visto.

Nel testo si utilizza quando possibile una terminologia neutra: quando per esigenze di sintesi è usata la forma maschile, questa è da intendersi riferita, in maniera inclusiva, a tutti i destinatari del Regolamento.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri con cui l'Università Telematica Pegaso valuta e riconosce i titoli conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione alla propria offerta formativa (corsi di laurea e corsi postlaurea), del riconoscimento di crediti formativi o del titolo stesso, in conformità con la normativa nazionale vigente (tra cui il Centro Ital-Europeo per la Mobilità e la Conoscenza (CIMEA)/ENIC-NARIC Italia) e quella internazionale.

Art. 3 - Competenza

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani spetta alle Università, secondo quanto previsto dalla Legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.

L'Ateneo esercita tale competenza nell'ambito della sua autonomia e in conformità al suo ordinamento, fatti salvi gli accordi internazionali in materia.

Università Telematica Pegaso S.r.l.

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. - P. IVA 09305451214 - C.F. 05411471211 - Uff. Reg. delle imprese di Napoli, n. iscrizione n. 05411471211, n. REA 751932

Sede Legale - Centro Direzionale, Isola F2 - 80143, Napoli

800.185.095 - protocollo@pec.unipegaso.it - www.unipegaso.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.

Art. 3.1 – Valutazione Titoli Greci

Alla luce della comunicazione pervenuta dall'**Ambasciata d'Italia in Atene** e in conformità alle **procedure per il riconoscimento dei titoli di studio esteri in Italia**, pubblicate dal **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, le Istituzioni universitarie sono invitate a **non richiedere la Dichiarazione di Valore** per i titoli di studio conseguiti da **studenti internazionali non richiedenti visto**.

Resta inteso che per richiedere la valutazione dei titoli greci ai fini dell'accesso all'offerta formativa dell'Ateneo, lo studente dovrà presentare la documentazione di cui al successivo art.5, fatta eccezione per la Dichiarazione di Valore.

1. In applicazione della **delibera del Senato Accademico del 24 luglio 2024**, con la quale sono state approvate le modifiche al **Regolamento Post-Laurea** in materia di ammissione di studenti in possesso di titolo accademico estero, si stabilisce che:
 - o l'iscrizione ai **Master universitari di secondo livello** può essere consentita, anche in assenza di esplicita previsione nel relativo bando, a **candidati in possesso della sola laurea triennale**, previa **valutazione e delibera del Comitato Scientifico del Master**.
2. In conformità a quanto sopra, i **titoli di laurea greci** rilasciati da istituzioni riconosciute, di **durata quadriennale** e con un valore complessivo di **240 ECTS**, sono considerati **equiparabili ai fini accademici** a una laurea magistrale italiana e, pertanto, **possono essere valutati per l'ammissione** sia ai **Master di primo livello** sia ai **Master di secondo livello** dell'Ateneo.
3. La valutazione dei titoli di studio esteri sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni MUR vigenti, garantendo trasparenza, equità e conformità ai principi di riconoscimento accademico internazionale.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Possono presentare richiesta di valutazione:
 - a) candidati che intendano immatricolarsi per la prima volta presso l'Ateneo, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero;
 - b) iscritti o immatricolati che intendano chiedere riconoscimento di carriera, crediti o titolo estero per passaggio, trasferimento o seconda laurea.
2. La domanda può riguardare:
 - a) l'ammissione al corso di laurea o al ciclo magistrale o a corsi postlaurea;
 - b) il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) in base a titolo estero;

Art. 5 – Documentazione richiesta

Al fine della valutazione, il candidato deve presentare la seguente documentazione:

1. domanda di valutazione, secondo la modulistica predisposta dall'Ateneo.
2. Diploma Supplement o certificato del titolo estero conseguito, con indicazione della data, istituzione, regime di studi, durata e votazione.
3. Dichiarazione di Valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana o altro documento equivalente secondo le disposizioni internazionali.
4. certificato degli esami rilasciato dall'istituto estero in cui si è conseguito il titolo, tradotto in italiano e legalizzato. Il certificato deve riportare i dettagli degli esami sostenuti, l'indicazione del numero di crediti o l'ammontare delle ore di studio/lezione, nonché i voti con i relativi massimali e la lingua di insegnamento.
5. traduzione asseverata in lingua italiana dei documenti non in italiano.
6. eventuale dettaglio di riconoscimenti già effettuati presso altri istituti o atenei.
7. copia del documento d'identità del richiedente.

Università Telematica Pegaso S.r.l.

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. - P. IVA 09305451214 - C.F. 05411471211 - Uff. Reg. delle imprese di Napoli, n. iscrizione n. 05411471211, n. REA 751932

Sede Legale – Centro Direzionale, Isola F2 – 80143, Napoli

800.185.095 - protocollo@pec.unipegaso.it - www.unipegaso.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.

L'Ateneo si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso scolastico o accademico.

Art. 6 – Criteri di valutazione

1. L'Ateneo, in linea con le “*Linee Guida per il Riconoscimento Accademico dei Titoli Esteri*” emanate dal CIMEA, adotta i seguenti criteri per la valutazione dei titoli esteri:
 - a) livello del titolo rispetto ai cicli di studio italiani (riconoscimento classi di laurea, laurea magistrale, dottorato) e al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) o al sistema nazionale di rilascio;
 - b) durata e natura del percorso (numero di anni, carico didattico, presenza di ricerca se dottorato);
 - c) contenuti disciplinari e pertinenza rispetto al corso di studio dell'Ateneo richiesto;
 - d) valutazione comparativa dell'istituzione estera e del titolo nel paese di origine;
 - e) eventuali differenze sostanziali che impediscono il riconoscimento diretto.
2. Suddetti criteri sono adottati dagli Uffici amministrativi dell'Ateneo secondo le seguenti casistiche:
 - a) L'Ufficio Prevalutazione CFU per la valutazione dei cfu convalidabili e per l'accesso ai percorsi Magistrali biennali;
 - b) L'Ufficio Immatricolazioni per l'iscrizione dei candidati in possesso di diploma estero di scuola secondaria superiore, che presentando domanda di immatricolazione per la prima volta all'Ateneo ;
 - c) L'Ufficio Iscrizioni Post-Laurea per l'iscrizione dei candidati in possesso di titolo di studio estero ai fini dell'ammissione ai corsi postlaurea dell'Ateneo (altra formazione, perfezionamenti, master di primo livello, master di secondo livello).
3. La Commissione di valutazione dei titoli esteri stabilisce i criteri e le procedure che gli Uffici amministrativi devono adottare per procedere ad una valutazione preliminare dei titoli esteri e, valutate le analisi condotte dai suddetti uffici in relazione alla conformità dei titoli con i criteri stabiliti, determina l'ammissione dei candidati ai corsi per i quali è stata presentata richiesta di iscrizione.

Art. 7 - Esito della valutazione

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano o al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all'interno di un percorso accademico estero concluso o svolto parzialmente al fine di ottenere un'abbreviazione di carriera si può concludere con:

- a) L'ammissione e l'iscrizione determinate dal numero di crediti formativi riconosciuti (CFU), secondo le modalità, i criteri e i termini fissati dalla delibera di riconoscimento, dal Regolamento Didattico del Corso di Studio e conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo;
- b) Il diniego del riconoscimento totale del titolo estero, debitamente motivato dalla Commissione preposta alla valutazione dei titoli esteri

Art. 8 – Tempi e modalità della procedura

1. I candidati possono sempre presentare la domanda di prevalutazione con allegata documentazione utilizzando le procedure istituzionali.
Per le **domande di riconoscimento dei crediti formativi esteri finalizzato all'abbreviazione di carriera**, i candidati devono presentare istanza di iscrizione tramite l'apposita procedura online finalizzata all'immatricolazione, secondo le indicazioni e le scadenze stabilite annualmente da questo Ateneo inserendo la documentazione indicata all'Art.5 del presente regolamento.

Università Telematica Pegaso S.r.l.

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. - P. IVA 09305451214 - C.F. 05411471211 - Uff. Reg. delle imprese di Napoli, n. iscrizione n. 05411471211, n. REA 751932

Sede Legale – Centro Direzionale, Isola F2 – 80143, Napoli

800.185.095 - protocollo@pec.unipegaso.it - www.unipegaso.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.

Per le domande di riconoscimento finalizzato all'accesso ai corsi di studio dell'Ateneo, i candidati devono presentare istanza di iscrizione tramite l'apposita procedura online finalizzata all'immatricolazione, secondo le indicazioni e le scadenze stabilite annualmente da questo Ateneo.

2. Effettuato il controllo amministrativo, l'ufficio competente provvede a trasmettere la documentazione alla Commissione per la valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio esteri. La Commissione competente si pronuncia entro un termine indicativo di **30 giorni** dal ricevimento della domanda completa. L'ufficio competente provvede a comunicare al candidato l'esito della domanda, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia (90 giorni).
3. L'esito viene comunicato al richiedente, con l'indicazione delle eventuali condizioni di integrazione, costi e modalità da seguire. In caso di diniego, la motivazione sarà trasmessa al candidato con l'indicazione dell'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti del procedimento.

Art. 11 – Integrazione e percorsi formativi

All'esito della valutazione finalizzata al riconoscimento dei titoli, lo studente si immatricolerà ad uno dei corsi formativi del nostro Ateneo e conseguire il titolo.

Art. 12 – Reclamo e revisione

Il richiedente può presentare istanza di riesame entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'esito, allegando nuova documentazione o motivazione integrativa. La Commissione rivaluta la pratica entro un ulteriore termine di 30 giorni.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Senato Accademico dell'Ateneo.
2. Le norme vigenti in materia di riconoscimento accademico, equivalenza ed equipollenza dei titoli esteri (D.Lgs. 165/2001, art. 38; Legge 168/1989; Convenzione di Lisbona) costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto fa riferimento allo Statuto, Regolamento Didattico di Ateneo e agli ulteriori regolamenti applicabili.

Università Telematica Pegaso S.r.l.

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. - P. IVA 09305451214 - C.F. 05411471211 - Uff. Reg. delle imprese di Napoli, n. iscrizione n. 05411471211, n. REA 751932

Sede Legale – Centro Direzionale, Isola F2 – 80143, Napoli

800.185.095 - protocollo@pec.unipegaso.it - www.unipegaso.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.